

# COMUNE DI ANGRI

PROVINCIA DI SALERNO

N° PAP-01475-2020

Si attesta che il presente atto è stato  
affisso all'Albo Pretorio on-line  
dal 27/08/2020 al 11/09/2020

L'incaricato della pubblicazione  
**FRANCO FERRAIOLI**

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 129

DEL 20.08.2020

OGGETTO: **Nuovo Regolamento Avvocatura Civica. Approvazione.**

L'anno

**Duemilaventi**

Addi Venti

del mese di **Agosto**

In Angri

La Giunta Comunale, previa convocazione, si è oggi riunita con la partecipazione dei Signori: **Cosimo Ferraioli, Sindaco; Alberto Barba, Vice Sindaco; Maria D'Aniello, Assessore; Maria Immacolata D'Aniello, Assessore; Francesco Ferraioli, Assessore; Gaetano Mercurio, Assessore; Pasquale Russo, Assessore;**

**Sono assenti i signori:**

Assume la presidenza il dott.

**Cosimo Ferraioli**

In qualità di **Sindaco**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. A del D.Lgs.

n. 267/2000) il Segretario Generale Dott.

**Pasquale Marrazzo**

Il presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare in ordine all'argomento in oggetto:

### LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione, acquisita al prot. segreteria in data

20.08.2020

al n.

**129**

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art.49, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000, hanno espresso parere favorevole;

A voti unanimi

### DELIBERA

Approvare l'allegata proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Con separata votazione unanime e palese il presente deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

**OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO AVVOCATURA CIVICA.  
APPROVAZIONE**

**IL RESPONSABILE UOC AVVOCATURA CIVICA**

**Sottopone alla Giunta Comunale per l'approvazione la seguente proposta di  
deliberazione**

**Premesso:**

- che l'art. 23 della legge n. 247 del 31.12.2012 (intitolato "Avvocati degli enti pubblici") dispone: "*1. Fatti salvi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva estable degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo;*
- che nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato;
- che per l'iscrizione nell'elenco speciale, gli interessati presentano la deliberazione dell'Ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'Ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni con il contratto di lavoro che gli;
- che la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale.
- che gli avvocati iscritti nell'elenco speciale sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.”;

**Considerato:**

- che le norme innanzi richiamate sono poste a tutela dell'autonomia strutturale e della inamovibilità degli Avvocati degli enti, al fine di garantirne la funzione di imparziale presidio della legalità e di una corretta ed equilibrata distribuzione degli incarichi -al fine di non mortificare la qualità del lavoro con un esubero della quantità- da operare senza automatismi

che mortifichino le capacità e la preparazione personale e di una valorizzazione dei percorsi professionali individuali;

- che il COA di Nocera Inferiore, con verbale di adunanza del Consiglio n. 13/2014 del 10/06/2014 approvava l'allegato regolamento per la iscrizione nell'elenco degli avvocati addetti ad uffici legali di enti pubblici, che deve intendersi integralmente riportato;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 183 del 01.12.2017 sono state approvate le Linee Guida per la istituzione di un Albo/Elenco per il conferimento di incarichi a legali per la consulenza e/o la rappresentanza in giudizio del Comune di Angri innanzi alle Autorità di ogni ordine e grado, che ha abrogato gli articoli dal 22 al 28 del vigente regolamento comunale.
- che l'art. 9 del decreto legge 24.06.2014 n. 90, convertito in legge n. 114/14 ha introdotto una complessiva riforma degli onorari delle pubbliche avvocature, imponendo una conseguente revisione dei regolamenti in essere, non recepita in toto dall'art. 12 del vigente regolamento, e pertanto fino al totale recepimento i compensi de quo sono sospesi ex lege;
- che l'art. 15 del vigente regolamento è in contrasto con l'art. 23 della legge n. 247/2012;
- che in data 21.05.2018 è stato stipulato il nuovo contratto nazionale del comparto delle funzioni locali 2016/2018, entrato in vigore a far data dal 22.05.2018;
- Visto il D. Lgs.vo n. 267/00;
- Visto il D. Lgs.vo n. 165/01;
- Vista la legge n. 247/2012;
- Visto il D. L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 dell'11 agosto 2014, art. 9;
- Visto lo Statuto del Comune di Angri;
- Vista la delibera n. 266 del 18.09.2014 ;
- Vista la delibera del COA di Nocera Inferiore n. 13 del 10.06.2014;
- Vista la delibera di Giunta Comunale n. 150 del 13.07.2015;
- Vista la delibera di Giunta Comunale n. 4 del 09.01.2018;
- Vista la delibera n. 128 del 04.06.2018;
- Vista la delibera Commissariale n. 80 del 06.12.2019;

- Vista la delibera di Giunta Comunale n. 4 del 30.01.2020;
- Visti i pareri CNF n. 5/2003 e n. 87/2011;
- Sentenza C. Cost. n. 236/2017;
- sentenza Corte dei Conti Campania n. 197/2019;
- Corte dei Conti Sicilia n. 41/2020;
- art. 9, della legge n. 114/2014;
- la legge professionale forense n. 247/2012;
- D.M. n. 55/2014;
- Visto il verbale della delegazione trattante, per la preventiva consultazione delle organizzazioni sindacali;


## **PROPONE DI DELIBERARE**

per le motivazioni indicate e per gli atti indicati che qui si devono intendere integralmente riportati e ne costituiscono parte motiva:

- 1) **Di fare proprie** tutte le considerazioni in premessa espresse.
- 2) **Di approvare**, per i motivi in premessa descritti, il nuovo “ REGOLAMENTO Sul Funzionamento DELL'AVVOCATURA CIVICA del COMUNE DI ANGRI e della Rappresentanza e Difesa in Giudizio “ in allegato sub A) alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale della medesima, in sostituzione di quello approvato con delibera di Giunta comunale n. 266/2014, modificato con delibera di G. C. n. 377/2014 e di qualsiasi atto precedente che regola in difformità.
- 3) **Di ritenere** integralmente riportate tutte le normative di cui in premessa, quale parte motiva e regolamentare del presente atto e di considerare abrogate le deliberazioni in contrasto e, comunque, incompatibili con la disciplina contenuta nel nuovo regolamento
- 4) **Di dare atto** che l'Avvocatura Civica è una struttura alle dirette dipendenze del rappresentante legale dell'Ente.
- 5) **Di dichiarare** la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

6) Di disporre la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio e nella sez. Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE UOC  
AVVOCATURA CIVICA  
AVV. ROSARIA VIOLENTE





LA GIUNTA APPROVA

Cosimo Ferraioli - Sindaco	
Alberto Barba-Vice Sindaco	
Maria D'Aniello-Assessore	
Maria Immacolata D'Aniello-Assessore	
Francesco Ferraioli-Assessore	
Gaetano Mercurio-Assessore	
Pasquale Russo-Assessore	 



Rai Immacolata D'Aniello  
Polo Or  
M. Ferraioli  
A. Barba  
G. Mercurio  
P. Russo  
C. Ferraioli  
S. Specifica all'avv. la Comune di  
che l'avvocato è tenuto a  
comunegare il calendario dei  
corsi obbligatori per il rinnovamento  
dell'iscrizione al Registrazione  
di studio.



**OGGETTO: NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE. APPROVAZIONE**

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di modifica del regolamento comunale dell'Avvocatura Civica, la cui legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa è attestata perchè trattasi di atto regolamentare di fonte gerarchica secondaria conforme alle fonti normative gerarchicamente superiori e alla Giurisprudenza delle Corti Superiori Civili, Contabili, Amministrative e Costituzionali.

Angri, 26.06.2020

**Il Responsabile U.O.C.**

**Avvocatura Civica**

*Avv. Rosaria Violante*

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere

*Jeroni*

**Il Responsabile U.O.C. Servizi Finanziari**

*Dott.ssa Angela Pauciulo*

# REGOLAMENTO

# AVVOCATURA

# CIVICA

## Art. 1

### L'Avvocatura Civica

1. Il presente Regolamento, nel rispetto della normativa vigente, definisce funzioni e compiti dell'Avvocatura Civica, nonché gli indirizzi per la gestione del servizio e i principi che ne ispirano l'azione.
2. L'Avvocatura Civica è struttura apicale, autonoma rispetto all'apparato amministrativo, posta in rapporto diretto con il Sindaco, o chi ne fa le veci, dal quale riceve procura, anche generale, e al quale risponde direttamente del proprio operato.
3. L'Avvocatura Civica è dotata di autonomia organizzativa, strumentale ed economica come previsto dalla legge per consentire il corretto e migliore esercizio dell'attività legale a difesa dell'Ente.
4. Gli avvocati dipendenti sono soggetti sia alla disciplina che regola il rapporto di lavoro pubblico sia alla disciplina prevista dalla legge sull'ordinamento della professione forense, con sottoposizione al relativo potere disciplinare.
5. Gli avvocati interni dell'Avvocatura Civica sottoscrivono polizza assicurativa di cui al CCNL, a carico del Comune, secondo le peculiarità tipiche del rapporto di servizio che lega l'avvocato all'Ente.
6. L'Avvocatura Civica è titolare di PEG sia per le entrate da recupero che per le spese da liquidare con determina, oltre a poter procedere ai pagamenti a mezzo Economato.

## Art. 2

### Il Responsabile dell'Avvocatura

1. Il Responsabile dell'Avvocatura deve essere un dipendente del Comune di Angri:
  - a) con contratto a tempo indeterminato (cfr. pareri CNF n. 5/2003 e n. 87/2011 in ordine alla necessità della stabilità dell'incarico di occuparsi degli affari legali dell'Ente);
  - b) formalmente inquadrato nel profilo professionale di 'avvocato' (categoria D o superiore);
  - c) iscritto -con apposito provvedimento e con oneri a carico dell'Ente- nell'Elenco Speciale annesso all'albo professionale di cui all'art. 15, comma 1, lett. b) della legge n. 247/2012;
  - d) incaricato delle funzioni dal Sindaco, con apposito decreto.
2. Il Responsabile dell'Avvocatura:
  - a) determina le direttive inerenti la trattazione delle vertenze giudiziali;
  - b) vigila sugli uffici e sul personale amministrativo di supporto e sovrintende alla loro organizzazione con apposite disposizioni di servizio;

c) assegna ai legali -dipendenti, convenzionati o comunque incaricati- gli affari contenziosi e quelli consultivi, assicurando il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività legale, promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e la collaborazione tra gli avvocati;

d) nell'assegnare lo studio e la trattazione delle controversie, applica un criterio di equa distribuzione dei carichi di lavoro, rispettando -in base alla natura degli atti- il profilo professionale, le attitudini, le specializzazioni e le esperienze.

3. Il Responsabile dell'Avvocatura ha facoltà di nominare periti tecnici interni all'Ente laddove a tanto non provvedano, sebbene compulsi, i Responsabili dei Servizi/Uffici competenti per la materia contenziosa trattata.

4. Il Responsabile dell'Avvocatura ha facoltà di nominare delegati e domiciliatari che consentano di essere presenti in udienza anche nel caso di liti dinanzi a giurisdizioni lontane territorialmente ovvero coincidenti temporalmente nella trattazione.

5. Il Responsabile dell'Avvocatura co-firma gli atti dei legali dell'Ente in ragione del ruolo di coordinamento e partecipa della gestione del contenzioso anche direttamente, tenuto conto della strategicità e rilevanza economica delle controversie.

6. Il Responsabile dell'Avvocatura, ogni qual volta richiesto o necessario, informa il Sindaco sull'attività di difesa in corso e se si ravvisi l'esigenza di esplorare una possibilità di transazione, offrendo, poi, la collaborazione dell'Ufficio nella stesura dei relativi atti agli altri Servizi/Uffici competenti per la materia.

### **Art. 3**

#### **Gestione degli affari contenziosi**

1. Compete ordinariamente all'Avvocatura Civica la gestione degli 'affari contenziosi', da intendersi come la rappresentanza e l'assistenza nei giudizi in cui è parte l'Ente civico.

2. Ogni legale dipendente dell'Avvocatura esercita la propria funzione dinanzi a tutte le giurisdizioni per le quali è abilitato, in qualunque sede territoriale, a mezzo di procura anche generale firmata dal Sindaco, che comunque può conferire anche mandato congiunto con avvocati del libero Foro.

3. Fatta salva l'assistenza legale di cui al successivo art. 4, l'Avvocatura civica non interviene nelle procedure non contenziose o stragiudiziali, che sono seguite come ordinari procedimenti amministrativi dai vari Servizi/Uffici nell'ambito della propria competenza per materia.

4. L'Avvocatura Civica non cura il contenzioso (come ad es. quello assicurativo o da attività di riscossione coattiva) in cui, per espresso patto di gestione di lite, la difesa sia assicurata da legali di fiducia del soggetto, anche concessionario, delegato dall'Ente e cui l'Ente civico rilascia apposita procura.

5. L'Avvocatura Civica non cura il contenzioso nel quale, per legge, è possibile delegare la difesa ad un funzionario amministrativo (cat. D) (ad es. contenzioso tributario o da sanzioni amministrative al codice della strada, fallimentare, etc...).

### **Art. 4**

#### **Mediazione e Negoziazione assistita**

1. L'Avvocatura Civica presta la dovuta assistenza nelle procedure di negoziazione assistita e mediazione.

2. La partecipazione alle attività di negoziazione assistita è possibile nei limiti dello specifico stanziamento previsto in bilancio.

3. Ogni decisione circa la partecipazione alla mediazione o alla negoziazione, ed in che termini, è assunta autonomamente dal Responsabile del Servizio/Ufficio competente per materia, sentita

l'Avvocatura che presta assistenza.

## Art. 5

### Incarichi conferiti a legali esterni

1. L'Amministrazione può chiedere affidare il patrocinio e l'assistenza legale, anche per attività di recupero crediti, a legali esterni del libero Foro:
  - a) per controversie che richiedano una particolare competenza specialistica;
  - b) nei giudizi dinanzi alle Magistrature Superiori, quando se ne ravvisi l'opportunità;
  - c) laddove si presenti inopportuna o incompatibile la difesa da parte degli Avvocati interni all'Ente;
  - d) laddove gli Avvocati interni siano gravati da un eccessivo carico di lavoro.
2. L'incarico nelle ipotesi a) e b) è attribuito a professionisti specialisti nel settore con elevata esperienza - scelti in base alle specifiche competenze rispetto alle controversie da trattare - previa delibera di Giunta su proposta del Responsabile dell'Avvocatura, il tutto assicurando i criteri di legge ed avendo, quali criteri di selezione: esperienza e competenza tecnica, pregressa proficua collaborazione e convenienza economica nel costo preventivato della prestazione.
3. Per l'affidamento di incarichi esterni nelle ipotesi c) e d) è istituito presso l'Ente l'elenco dei professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di consulenza, di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le magistrature, l'iscrizione in tale elenco, avviene su dichiarazione di disponibilità presentata da professionisti singoli o associati.
4. L'Amministrazione, a fronte di situazioni straordinarie, può attivare con delibera di Giunta Comunale su proposta del Responsabile dell'Avvocatura, procedure per l'individuazione di professionista esterno a supporto dell'Avvocatura Civica , per un periodo di tempo limitato sino a 3 anni.
5. Nella procedura d'incarico deve essere indicato ed impegnato l'ammontare della spesa presumibile, salvo implementazione motivata, nel rispetto della legislazione vigente e dell'orientamento del giudice contabile, con a base i valori minimi dei compensi liquidabili dai Giudici secondo il Decreto Ministeriale via via vigente. In caso di lite per la quale necessiti sostenere spese vive, queste saranno anticipate dal professionista convenzionato o esterno e poi rimborsate dall'Ente, previa esibizione della dovuta documentazione giustificativa degli avvenuti pagamenti.
6. L'Avvocatura Civica cura, attraverso la Segreteria Amministrativa di supporto, i contatti con i legali esterni incaricati, premurandosi di verificare periodicamente la trasmissione della documentazione comprovante l'espletamento dell'incarico e l'aggiornamento dello stato della lite.
7. L'Avvocatura Civica provvede a chiedere al legale incaricato il dovuto parere in caso di transazione o, in caso di soccombenza, ai fini della proponibilità di gravame.
8. L'Avvocatura Civica cura, attraverso la Segreteria Amministrativa di supporto le attività di liquidazione ai legali esterni previa verifica:
  - della sussistenza degli atti comprovanti l'attività svolta;
  - della congruità di quanto richiesto;
  - dell'invio della fattura nel rispetto della normativa sulla fatturazione elettronica.

## Art. 6

### Gestione degli affari consultivi

1. Compete ordinariamente all'Avvocatura Civica la gestione degli 'affari consultivi', da intendersi come attività di prestazione di pareri legali al vertice dell'Amministrazione.

2. L'Avvocatura può essere chiamata ad esprimere pareri su richiesta dei Responsabili dei singoli Servizi/Uffici soltanto laddove vi siano questioni di carattere giuridico di particolare complessità, estranee all'ordinaria gestione amministrativa.

3. Ogni richiesta di parere deve pervenire al Responsabile dell'Avvocatura Civica completa di:

- quesito;
- relazione in ordine ai fatti;
- documentazione di riferimento;
- indicazione del termine entro il quale il parere si rende necessario.

4. L'assegnazione di affari consultivi a legali esterni -di particolare e comprovata esperienza nelle materie oggetto di parere- avviene, previa delibera di Giunta Comunale, a cura del Responsabile dell'Avvocatura con i medesimi principi stabiliti per gli 'affari contenziosi'.

5. L'Avvocatura Civica non rende pareri a soggetti estranei all'Ente.

6. I pareri sono ordinariamente resi nel termine di trenta giorni dalla assegnazione.

Il termine può essere interrotto unicamente per chiedere integrazioni documentali o chiarimenti ulteriori. In tali casi, il termine ricomincia a decorrere dal ricevimento dei chiarimenti o dei documenti.

Laddove il parere sia richiesto 'con assoluta urgenza', salvo sempre la possibile richiesta di integrazioni o chiarimenti esso deve essere reso entro cinque giorni lavorativi e il legale assegnatario deve sospendere ogni altra attività in corso.

## Art.7

### Organigramma dell'Avvocatura

1. L'Avvocatura Civica è costituita dalla struttura organizzativa indicata in appendice al regolamento degli uffici e dei servizi.

2. Possono svolgere l'attività di avvocato esclusivamente i dipendenti appartenenti alla categoria D, inquadrati come avvocati nell'Avvocatura Civica, abilitati ad esercitare la professione legale e iscritti, per apposito provvedimento, nell'Elenco Speciale dell'Ordine degli Avvocati (art. 15, lett. b) L. 247/12).

3. All'interno dell'Avvocatura Civica è costituita la Segreteria Amministrativa, cui è assegnato, in numero adeguato al contenzioso personale di categoria C, nonché uno di categoria D, per lo svolgimento dell'attività puramente amministrativa, inibita ai legali per legge.

4. La Segreteria Amministrativa dell'Avvocatura ha le seguenti funzioni:

- a) riceve tutti gli atti notificati al Comune, al Sindaco e agli avvocati costituiti;
- b) si occupa della tenuta del protocollo e dell'archivio di tutti gli atti dell'ufficio;
- c) cura la fascicolazione dei giudizi pendenti;
- d) cura la corrispondenza con gli uffici;
- e) è responsabile della tenuta e della spedizione dei documenti che riguardano l'Avvocatura;
- f) predispone gli atti di impegno e liquidazione di stretta competenza;
- g) assicura, su indicazione del Responsabile, gli approvvigionamenti e gli interventi necessari;
- h) assiste il Responsabile nella predisposizione degli atti relativi alla gestione del personale;
- i) assiste il Responsabile nella predisposizione degli atti relativi alla gestione contabile;

5. Le direttive per il funzionamento della Segreteria Amministrativa sono impartite dal Responsabile dell'Avvocatura, che ne ha il coordinamento.

## **Art. 8 Rapporti con gli altri Uffici dell'Ente**

1. Al fine di consentire all'Avvocatura Civica di svolgere il proprio ruolo, sia in relazione all'attività contenziosa che consultiva, tutti i Servizi/Uffici forniscono la massima collaborazione in tempi brevi, dovendosi tenere conto dei termini e delle scadenze previste dalla legge e dai codici di procedura.
2. Tutti i Servizi/Uffici - per ogni atto ricevuto, giudiziale o stragiudiziale - trasmettono all'Avvocatura Civica un rapporto sufficientemente dettagliato da consentire ogni valutazione nella predisposizione della difesa, accompagnato da tutta la documentazione di riferimento.
3. I Servizi/Uffici sono anche tenuti a fornire, a richiesta, i supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti difensivi dell'Avvocatura Civica.
4. In caso di sentenze sfavorevoli, l'Avvocatura Civica provvede a trasmetterle ai Servizi/Uffici competenti per materia - avvisandoli anche della eventualità di un gravame - affinché gli stessi provvedano a darvi esecuzione, adempiendo anche mediante predisposizione di proposta di delibera ai sensi dell'art. 194 del T.U. n. 267/00.
5. Ai legali dell'Avvocatura Civica è assicurato sempre il necessario supporto informatico e di telecomunicazioni mediante fornitura di apposita strumentazione e software specifici, perché sia garantito il deposito e la notifica *on-line* e la partecipazione al processo 'a distanza'.

## **Art. 9 Orario di servizio**

1. La prestazione di lavoro dei legali dell'Avvocatura Civica è svolta senza vincoli di orario, giacché la difesa in giudizio richiede la presenza presso diverse Curie.
2. L'attività di formazione del Responsabile dell'Avvocatura è equiparata a 'servizio esterno' ed è sempre autorizzata.
3. Ai legali dipendenti dell'Avvocatura è garantito l'ingresso agli Uffici comunali anche nei giorni festivi.
4. In applicazione dell'art. 23 della legge professionale forense (n. 247/2012), gli Avvocati sono obbligati all'uso dei sistemi di controllo elettronico della presenza, quando sono in sede, unicamente per attestarla. La rilevazione elettronica della presenza in servizio deve, infatti, essere compatibile con le caratteristiche della prestazione professionale legale. In caso di mancata rilevazione elettronica della presenza dovuta a missioni o attività esterna alla sede comunale, gli Avvocati dipendenti diversi dal Responsabile devono darne comunicazione mensile giustificativa entro il decimo giorno del mese successivo.

## **Art. 10 Disciplina indennitaria**

1. Al Responsabile dell'Avvocatura sono attribuite, con decreto del Sindaco, le funzioni dirigenziali in quanto responsabile di Struttura Autonoma Apicale.
2. Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL per il Comparto Autonomie Locali, cui si aggiungono la retribuzione di posizione -nella misura prevista dal vigente CCNL e dalla relativa graduazione effettuata dal competente Organismo di Valutazione in ragione della disciplina previste per le posizioni organizzative- e la retribuzione di risultato nonché i compensi professionali come previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di contratto.

## **Art. 11**

## Compensi professionali

1. Ai sensi dell'art. 9 della legge n. 114/2014 e delle correlate disposizioni nel CCNL del Comparto, ogni dipendente di categoria D con profilo professionale di 'avvocato' - assegnato all'Avvocatura Civica e iscritto con apposito provvedimento nell'Elenco Speciale presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati - ha diritto ai compensi professionali a seguito, specificamente:

- di sentenze favorevoli con liquidazione delle competenze a carico di controparte;
- di transazioni con competenze a carico della controparte (C. Cost. n. 236/2017);
- di sentenze favorevoli con compensazione delle competenze tra le parti;
- di transazioni con compensazione delle competenze tra le parti di giudizio;

2. Per 'sentenze favorevoli' si deve intendere ogni provvedimento giudiziario, qualunque ne sia la forma, purché decisorio e idoneo ad assicurare una utilità all'Ente alla luce delle prospettazioni addotte dall'Avvocatura Civica, in ordine agli atti che hanno formato il *thema decidendum* (cfr. Corte dei Conti Campania n. 197/2019). Sono considerate sentenze favorevoli tutte le pronunce che, pur se non di merito, definiscono la causa con esito favorevole all'Ente - incluse quelle che dichiarano la inammissibilità, l'improcedibilità, la nullità o la irricevibilità del ricorso- in quanto siano effetto dell'attività difensiva dell'Avvocatura Civica (Corte dei Conti Sicilia n. 41/2020). Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi resi a favore dell'Ente e non opposti, attesa la natura decisoria e di giudicato sostanziale che acquisisce detto titolo esecutivo.

3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 5, della legge n. 114/2014, nelle ipotesi di recupero anche parziale delle spese a carico delle controparti, dette somme confluiscono su apposito capitolo di bilancio 'in entrata' del PEG dell'Avvocatura e destinate, poi, 'in uscita', alla liquidazione dei compensi dei legali interni. I compensi da corrispondere ai legali interni sono pari all'80% delle somme liquidate dal Giudice e per le quali sia stato concluso, anche se negativamente, l'azione di recupero, al netto delle spese e del residuo 20% che resta all'Ente.

4. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 6, della legge n. 114/2014, in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi i casi di transazione dopo sentenza favorevole, è dovuta la liquidazione del compenso come determinato ai sensi del vigente D.M. n. 55/2014 (aggiornato), applicando il valore minimo di cui alle previste tabelle parametriche per le singole fasi del giudizio e tenuto conto del valore della controversia.

6. Nel caso in cui l'avvocato interno abbia assunto la difesa dell'Ente con mandato congiunto a legale esterno l'ammontare dei compensi è abbattuto del 50% ma, ai fini del riconoscimento è comunque necessario lo svolgimento da parte dell'Avvocatura di una significativa attività, da documentarsi analiticamente, con conseguente riduzione dell'incarico esterno.

7. I compensi sono liquidati a seguito di sentenza favorevole passata in giudicato con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Personale, con cadenza almeno trimestrale, su richiesta dell'Avvocatura Comunale, al netto di oneri riflessi e IRAP, che restano a carico dell'Ente in apposito capitolo di bilancio.

8. Nel caso di sentenza favorevole con compensazione delle competenze di giudizio, mancando un fondo per l'anno 2013, i compensi professionali pari ai valori medi di quanto stabilito nella tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55 diminuiti del 50% per le spese compensate sono comprensivi degli oneri riflessi, a carico del bilancio dell'Amministrazione, da calcolarsi ex lege sulle singole parcelle in aggiunta al compenso tabellare ministeriale, previamente defalcato del 50% attraverso l'applicazione del tetto massimo di cui all'art. 9 comma 7 Legge n. 114/2014, in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico lordo complessivo.

9. I compensi professionali devono intendersi a tutti gli effetti elementi retributivi aggiuntivi per

l'avente diritto.

10. Restano fermi i limiti indicati dall'art. 9, comma 7, della legge n. 114/2014, così come interpretati dalla giurisprudenza.

11. La retribuzione di risultato eventualmente spettante ai legali incaricati di posizione organizzativa è erogata negli importi e con le modalità previste dagli atti organizzativi dell'Ente. Essa concorre al raggiungimento del limite del trattamento economico individuale. In caso di superamento dei detto limite sono ridotti i compensi professionali ma non l'indennità di risultato.

## **Art. 12** **Aggiornamento professionale**

1. L'aggiornamento professionale, per legge, costituisce diritto-dovere degli avvocati dell'Avvocatura Civica, per il conseguimento delle conoscenze tecniche necessarie per la migliore tutela degli interessi dell'Ente e per l'acquisizione dei crediti formativi, necessari a mantenere l'iscrizione annuale all'albo speciale.

2. Sono assicurate all'Avvocatura Civica le risorse finanziarie e strumentali necessarie per la partecipazione ai corsi di aggiornamento al fine di garantire la conoscenza necessaria per l'assolvimento dei compiti alla stessa assegnati, per l'acquisto di testi, programmi informatici, strumenti giuridici e quant'altro necessario.

3. Richiamato il precedente art. 9, comma 2, le ore di formazione sono considerate a tutti gli effetti quale prestazione di servizio, considerato che trattasi di un diritto-dovere, obbligatorio e permanente, anche ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Albo Speciale.

4. L'avvocato è abilitato a seguire Corsi e Lezioni, senza alcuna previa autorizzazione, trattandosi di attività necessaria a conservare l'iscrizione all'Albo Speciale degli Avvocati presso il Consiglio dell'Ordine di Nocera Inferiore ove deve essere iscritto.

## **Art. 13** **Pratica forense e stage**

1. Presso l'Avvocatura Civica può essere svolta sia la pratica forense -ai sensi dell'art. 41, comma 6, lett. b), della legge professionale forense n. 247/2012- e sia l'attività di 'stage' formativo per giovani laureati, anche abilitati alla professione.

2. La pratica forense e lo stage non danno diritto all'assunzione alle dipendenze del Comune.

3. Le procedure per lo svolgimento della pratica forense o dello stage sono avviate – previa approvazione a cura della Giunta Comunale di un disciplinare generale – su proposte del Responsabile dell'Avvocatura Civica.


4. I candidati selezionati devono, per svolgere la pratica o lo stage, essere iscritti presso l'ordine degli avvocati.

5. I praticanti e gli stagisti sono scelti a seguito di avviso pubblico, mediante valutazione di titoli ed eventuale colloquio, con determinazione del Responsabile dell'Avvocatura. La partecipazione alla selezione vale quale accettazione delle regole di svolgimento della attività di pratica o di stage.

6. La Giunta Comunale, compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Ente, prevede un compenso onnicomprensivo a titolo di rimborso spese.

## **Art. 14** **Norme Finali**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, o per quanto difforme, si applicano le disposizioni della Legge Professionale Forense n. 247 del 31/12/2012, i principi generali dell'ordinamento giuridico e la disciplina speciale degli Avvocati delle Amministrazioni Pubbliche, nonché la delibera del Consiglio dell'Ordine di Nocera Inferiore, adottata nell'adunanza del 10.06.2014 n. 13.
2. Il presente regolamento integra e modifica il Regolamento degli Uffici e dei Servizi e l'articolazione della Struttura organizzativa dell'Avvocatura Civica.

A handwritten signature in black ink, appearing to be in cursive script, is located in the bottom right corner of the page. The signature is somewhat stylized and lacks a clear, legible name.

Del che il presente verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Cosimo Ferraioli

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Pasquale Marrazzo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno ..... 27 AGO 2020 per rimanervi per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000);  
 ne è stata comunicata l'adozione, con elenco n. 33 in data ..... 27 AGO 2020, ai capigruppo consiliari (art. 125,D.Lgs.267/2000);

Dalla Residenza Municipale, li 27 AGO 2020.....

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Pasquale Marrazzo

È copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Comunale, li 27 AGO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE



Il sottoscritto, su conforme relazione dell'impiegato addetto all'ufficio di segreteria,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno ..... :  
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000);  
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,D.Lgs.n.267/2000);  
 È stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal ..... al .....

Dalla Residenza Municipale, li .....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il presente provvedimento viene assegnato ai Responsabili UOC AVVOCATURA per le procedure ai sensi dell'art.107, D. Lgs. 267/2000.

Addì .....

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Pasquale Marrazzo